Dichiarazione di offerta tecnica All Risks Patrimonio

Spettabile
EQUITALIA GIUSTIZIA
VIALE DI TOR MARANCIA 4,
00147 Roma

L'operatore economico può procedere indicando di accettare tutte le condizioni del capitolato senza varianti, barrando la casella che vale punti zero; oppure può procedere selezionando una o più o tutte le varianti fino ad un massimo di punti settanta.

L'Impresa sottoscritta si impegna a fornire la copertura assicurativa secondo quanto indicato nel Capitolato di polizza:

Punti 0 ☐

OPPURE

L'impresa dichiara di integrare le condizioni del Capitolato di Polizza con una o più varianti, indicando:

1. Art. 9 Sezione II **RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**
 L'articolo si intende così modificato:
 "il recesso per sinistro non si applica alla presente polizza"

Punti 20 ☐

2. Art. 45 Sezione IV **DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE** *(l'operatore potrà barrare nessuna o una delle due opzioni)*
 L'articolo si intende così modificato:

OPZIONE 1

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora il limite del 20% dovesse risultare oltrepassato il disposto di cui all'art. 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 10.000 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Punti 10 ☐

OPZIONE 2

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora il limite del 20% dovesse risultare oltrepassato il disposto di cui all'art. 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 25.000 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Punti 15 ☐

3. Sezione VIII **MASSIMALI -LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE- SCOPERTI**
Modifica della franchigia frontale per ogni sinistro (salvo quanto di seguito diversamente indicato per singole garanzie)

OPZIONE 1 riduzione a Euro 500,00
Punti 5 ☐

OPZIONE 2 eliminazione **Punti 10** ☐

4. Sezione VIII **MASSIMALI -LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE- SCOPERTI**
Garanzia EVENTI ATMOSFERICI:
Fermo lo scoperto del 10% riduzione del Min. ad Euro 2.500,00 e del Max ad Euro 10.000,00
Punti 15

☐

Denominazione sociale della Impresa offerente

…….Codice Fiscale
…… Partita IVA ……..
Sede legale ……...

Timbro dell'Impresa di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

*(1) Qualora venga sottoscritta **da un procuratore** dovrà essere allegata copia dell'atto di procura.*